

Rive di San Marco , e di Rialto il fare acquisto di Vini della Dalmazia , Istria , ed Isole del Quarner per la sola quantità capace di essere contenuta nelle rispettive loro Barche , escluso qualunque Deposito , o Magazzino ; e di effettuare la Vendita , però da Secchio in sù , e non altrimenti .

Terzo . In relazione alli accennati Proclami , da' quali vennero riconfermate le Leggi 1503. 25. Agosto , e 1715. 19. Agosto , resta pure in continuazione permessa a tutti li Conduttori di Vini de' Luoghi Sudditi d' Oltremare l' Introduzione , e Vendita de' medesimi , a comodo della misera Popolazione , da verificarsi però unicamente sulle Pubbliche Rive di San Marco , e di Rialto , da Secchio in sù , e giammai al minuto .

Quarto . Permessa provvisoriamente da Proclami del giorno 10. Aprile , e 16. Settembre dell' Anno scorso ; e confermata dall' Imperial Regio Governo Generale la interina Introduzione de' Vini Esteri , sia da Terra , che da Mar ; e ciò ad oggetto del possibile sollievo della Classe la più indigente del Popolo , nella attuale eccessiva scarsezza del Genere , derivata dalla sterilità dell' ultimo Raccolto , e dalle circostanze concorse a renderlo viepiù minorato : anche questa straordinaria , e temporanea Introduzione che dovrà continuare sino a tutto il prossimo Me-  
se